

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

VENEZIA GIULIA



LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

No. 23 — 1 Agosto 1946

Indice pag. 37

Publicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Governo Militare Alleato

13 CORPO

Ordine Generale N. 48 B

EMENDAMENTI ALL'ORDINE GENERALE No. 48 — TASSE ED EMOLUMENTI DOVUTI SUGLI ATTI PRODOTTI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

PREMESSO che si è considerato opportuno apportare emendamenti all'Ordine Generale No. 48 riguardante le Tasse e gli Emolumenti dovuti sugli atti presentati al Pubblico Registro Automobilistico in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamato «Territorio»)

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino:

ARTICOLO I

Tutte le tasse contemplate nell'Ordine Generale No. 48 sono comprensive della imposta di Registro e dell'addizionale per l'Assistenza Sociale.

ARTICOLO II

Gli atti privati di cui agli art. 3, 4 e 5 dell'Ordine Generale No. 48 stipulati ed autenticati anteriormente al 7 aprile 1946 sono soggetti alla tassa di bollo in base alle Leggi 8 luglio 1929, No. 1158 e 4 luglio 1941, No. 700 purchè prodotti presso il Pubblico Registro Automobilistico entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine. Se non fossero prodotti entro detto termine, sono soggetti alle tasse previste agli articoli 3, 4 e 5 dell'Ordine Generale No. 48.

ARTICOLO III

Sono del pari soggetti alle tasse da bollo previste dal precedente Articolo II i trasferimenti di proprietà di autoveicoli di cui all'art. IX dell'Ordine Generale No. 48 purchè siano avvenuti anteriormente alla data del 7 aprile 1946.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entra in vigore nel Territorio alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 27 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 106 C

LICENZIAMENTI CONSENTITI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 1946 — SUPPLEMENTO ALL'ORDINE No. 106

PREMESSO che l'articolo I dell'Ordine No. 106. di data 6 aprile 1946 dispone come segue:

«Con effetto dall'11 aprile 1946 è consentito il licenziamento di operai e impiegati dipendenti da imprese industriali del Territorio soggette al contratto collettivo di lavoro di data 13 giugno 1941 e all'attuale divieto dei licenziamenti nei limiti e con le modalità stabilite nel presente Ordine».

PREMESSO che l'articolo II, sezione 1-a del succitato Ordine dispone:

«La percentuale massima degli operai e degli impiegati che i datori di lavoro potranno licenziare, riferita al numero degli operai e degli impiegati occupati alla data del 31 dicembre 1945, è la seguente: 10% durante il periodo dall'11 al 30 aprile 1946, comprese ambedue tali date; 5% durante il periodo dall'1 al 31 maggio 1946 incluso e 5% durante il periodo 1 al 30 giugno 1946 incluso. Qualora fosse necessario prorogare la limitazione sui licenziamenti successivamente al 30 giugno 1946, saranno emanate ulteriori disposizioni al riguardo».

ATTESO CHE si ritiene opportuno e necessario di prorogare la limitazione sui licenziamenti per il periodo dal 30 giugno al 31 agosto (incluso) 1946;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

Licenziamenti consentiti nel periodo dal 30 giugno al 31 agosto 1946

La percentuale massima degli operai e degli impiegati, di cui all'articolo I dell'Ordine No. 106, di data 6 aprile 1946, che i datori di lavoro potranno licenziare è dell'uno (1) per cento sul numero complessivo degli operai e degli impiegati occupati dal 31 dicembre 1945 in poi.

ARTICOLO II

SEZIONE 1:

Restano ferme, durante il periodo su menzionato, le rimanenti disposizioni contenute negli Ordini No. 106 e 106 B. di data 4 maggio 1946, che rimangono in vigore a tutti gli effetti di legge.

SEZIONE 2:

L'indennità speciale di disoccupazione prevista nell'Ordine Generale No. 82 spetterà inoltre con effetto dal 1.º luglio 1946 a tutti gli operai e impiegati licenziati successivamente alla data del 1.º gennaio 1946 da qualsiasi azienda diversa da quelle industriali, anche se tali operai e impiegati non spetta il godimento della indennità normale di disoccupazione prevista dall'assicurazione obbligatoria.

ARTICOLO III

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.
Trieste, 5 luglio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine N. 139

CONCESSIONE DI UNO SPECIALE ASSEGNO ALIMENTARE AI MARITTIMI DISOCCUPATI

Ritenuta la necessità di provvedere temporaneamente al pagamento di uno speciale assegno alimentare a favore dei marittimi disoccupati nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata «il Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili;

o r d i n o :

ARTICOLO I

Assegno alimentare per i marittimi disoccupati

Ai marittimi disoccupati residenti nel «Territorio» i quali si trovino nelle condizioni previste dal presente Ordine, è concesso un temporaneo assegno alimentare (in appresso chiamato assegno).

L'assegno sarà corrisposto per un periodo di sei mesi con decorrenza del 1.º novembre 1945.

ARTICOLO II

Requisiti necessari per il diritto all'assegno

SEZIONE 1:

Per essere ammessi al godimento dell'assegno i marittimi devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) risultare iscritti alla data del 1 novembre 1945 nei ruoli degli uffici di collocamento della gente di mare tenuti dalle Capitanerie dei porti di Trieste e Pola, e
- b) essere effettivamente disoccupati e non aver diritto nè alla indennità normale di disoccupazione a carico dell'assicurazione obbligatoria, nè alle speciali indennità di disoccupazione previste dall'Ordine No. 13 di data 1 settembre 1945 e dell'Ordine No. 82 di data 5 marzo 1946. e

- c) avere un periodo di effettiva navigazione, anche se non continuativo, su navi battenti bandiera italiana, non inferiore ai cinque anni nel quindicennio anteriore al 1.º agosto 1945 e almeno sei mesi di navigazione, anche se non continuativa, dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943. Nel computo di sei mesi summenzionati sarà tenuto conto del periodo di navigazione sulle navi destinate alla speciale missione del rimpatrio dei cittadini italiani dall'Africa Orientale Italiana.

SEZIONE 2:

Agli effetti del computo nei confronti dei marittimi imprigionati o confinati per ragioni politiche anteriormente alla data del 1.º luglio 1945, il periodo di cinque anni di effettiva navigazione richiesto dalla sezione precedente non deve necessariamente risultare completato nel quindicennio anteriormente al 1.º agosto 1945.

Il requisito dei sei mesi di navigazione di cui alla sezione precedente non sarà richiesto ai marittimi che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) di essere stati richiamati alle armi e di aver prestato servizio in zona di operazioni per almeno tre mesi;
- b) di essere stati sbarcati in conseguenza di infortunio dovuto a causa di guerra;
- c) di essere stati sbarcati in conseguenza di sinistro di guerra avvenuto a bordo della nave sulla quale erano imbarcati;
- d) di avere subito un periodo di prigionia o di internamento di almeno sei mesi, dovuti a causa di guerra;
- e) di avere subito una pena di reclusione o di confino per ragioni politiche anteriormente alla data del 1.º luglio 1945.

SEZIONE 3:

Non sono ammessi al godimento dell'assegno i marittimi che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) di avere rifiutato il servizio a bordo di navi o ogni altro impiego offerto per tramite degli Organi di collocamento nel periodo successivo alla data di liberazione del porto, nei cui ruoli sono iscritti;
- b) se da parte della Commissione di epurazione, istituita dagli Ordini Generale No. 7 e 8 di data 11 luglio 1945 è stato emesso nei loro confronti un provvedimento definitivo di sospensione relativo al periodo dell'assegno richiesto.

ARTICOLO III

Ammontare dell'assegno

L'ammontare dell'assegno è fissato nella misura seguente:

- a) Lire 100.— giornaliero per i marittimi in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso, di macchinista navale e di radiotelegrafista di bordo;
- b) Lire 100.— giornaliero per i marittimi in possesso del titolo professionale di padrone marittimo, di motorista navale di Iª e IIª classe e di fuochista autorizzato, qualora durante i sei mesi di navigazione del periodo bellico richiesti essi abbiano esercitato a bordo le funzioni di ufficiale di coperta o di macchina;
- c) Lire 80.— giornaliero per tutti gli altri marittimi.

ARTICOLO IV

Pagamento dell'assegno

Il pagamento dell'assegno sarà effettuato dalla Capitaneria di Porto ai marittimi dichiarati ammessi al godimento di tale beneficio.

ARTICOLO V

Commissione per l'accertamento degli aventi diritto all'assegno

SEZIONE 1:

Viene temporaneamente istituita una apposita Commissione, da costituirsi presso ogni Capitaneria di Porto, la quale Commissione avrà il compito di accertare le circostanze e i requisiti richiesti per il godimento dell'assegno previsto dal presente Ordine. Tale Commissione ha l'incarico a ricevere le domande presentate dai marittimi disoccupati, di prenderle in esame in conformità alle disposizioni del presente Ordine, e in caso affermativo di stabilirne l'importo.

Se la decisione è favorevole, la Commissione autorizza la Capitaneria di Porto al pagamento dell'assegno ai sensi dell'articolo IV del presente Ordine.

SEZIONE 2:

La Commissione sarà composta dai seguenti membri:

- a) dal Comandante del porto che la presiede, o, in sua assenza o impedimento, da persona da lui designata a sostituirlo;
- b) dai rappresentanti dei seguenti enti o organizzazioni, designati su proposta scritta al Governo Militare Alleato e precisamente: Un rappresentante dell'Ufficio del lavoro, un rappresentante dell'Intendenza di Finanza, due legittimi rappresentanti degli impiegati e due legittimi rappresentanti dell'Associazione degli Armatori.

I suddetti membri saranno nominati dal Governo Militare Alleato.

Alle sedute della Commissione assisterà in qualità di segretario un funzionario delegato dal Comandante del porto.

ARTICOLO VI

Data di entrata in vigore

Il presente Ordine salvo per quanto in esso diversamente disposto, entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, li 3 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

Ordine N. 142

AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA «RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ» DI AUMENTARE L'ASSICURAZIONE VITA SENZA VISITA MEDICA

Considerata l'opportunità di concedere alla Riunione Adriatica di Sicurtà, società per azioni con sede in Trieste, l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo per l'assicurazione vita senza visita medica nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «il Territorio»).

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

La Società Anonima «Riunione Adriatica di Sicurtà» è autorizzata ad elevare da Lire 25.000.— a Lire 100.000.— il capitale massimo per l'assicurazione vita senza visita e precisamente l'assicurazione vita contemplata nelle tariffe C e D approvate con Decreto ministeriale 10 ottobre 1937 e nella tariffa E approvata con Decreto ministeriale 20 dicembre 1937.

ARTICOLO II

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 3 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

Ordine N. 145

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI DOVUTI PER L'ANNO 1946 DAGLI AGRICOLTORI E DAI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA

Ritenuto necessario procedere alla determinazione della misura dei contributi dovuti per l'anno 1946 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso designata «Territorio»);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

Misura dei contributi per l'anno 1946

Gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere entro il Territorio per l'anno 1946 i contributi fissati nelle seguenti quote:

a) per ogni giornata di lavoro prestato da salariati addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame:

1) quota per l'assicurazione malattia:

Lire 4.50 per ogni giornata lavorativa per uomo
Lire 3.04 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo;

2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:

Contributo base:

Lire 0.54 per ogni giornata lavorativa per uomo

Lire 0.27 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo;

Contributo integrativo:

Lire 3.— per ogni giornata lavorativa per uomo, donna e ragazzo;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi:

Contributo base:

Lire 0.12 per ogni giornata lavorativa per uomo;

Lire 0.10 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo;

Contributo integrativo:

Lire 1.55 per ogni giornata lavorativa per uomo;

Lire 1.30 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo;

4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:

Lire 0.073 per ogni giornata lavorativa per uomo;

Lire 0.08 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo;

5) quota per gli assegni familiari:

Lire 1.50 per ogni giornata lavorativa per uomo, donna e ragazzo;

b) per ogni giornata lavorativa prestata da giornalieri:

1) quota per l'assicurazione malattia:

Lire 6.10 per ogni giornata lavorativa per uomo;

Lire 4.10 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo;

2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:

Contributo base:

Lire 0.54 per ogni giornata lavorativa per uomo;

Lire 0.27 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo;

Contributo integrativo:

Lire 3.— per ogni giornata lavorativa per uomo, donna e ragazzo;

3) quota per l'assicurazione tubercolosi:

Contributo base: *Lire 0.20*;

Contributo integrativo: *Lire 2.60*;

4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:

Lire 0.24 per ogni giornata lavorativa per uomo;

Lire 0.22 per ogni giornata lavorativa per donna e ragazzo;

5) quota per assegni familiari:

Lire 1.50 per ogni giornata lavorativa per uomo, donna e ragazzo;

c) per ogni giornata lavorativa prestata da mezzadri e coloni:

1) quota per l'assicurazione malattia:

Lire 1.40

2) quota per l'assicurazione tubercolosi:

Contributo base: *Lire 0.0625*

Contributo integrativo: *Lire 0.8125*

3) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:

Lire 0.075 per ogni giornata lavorativa per uomo, donna e ragazzo.

ARTICOLO II

Contributi integrativi per l'assicurazione tubercolosi per l'anno 1945

Nei ruoli relativi all'anno 1946 sarà iscritta la quota del contributo integrativo per l'assicurazione tubercolosi dovuto dagli agricoltori per l'anno 1945 nella seguente misura pari a un dodicesimo della quota fissata per l'anno 1946:

a) per ogni giornata lavorativa prestata da salariati addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame:

Lire 0.13 per uomo per giornata lavorativa;

Lire 0.108 per donna e ragazzo per giornata lavorativa;

b) per ogni giornata lavorativa prestata da giornalieri:

Lire 0.217

c) per ogni giornata lavorativa prestata da mezzadri e coloni:

Lire 0.0677.

ARTICOLO III

Contributi a carico dei proprietari di terre date in affitto

I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nelle lettere a) e b) dell'articolo I del presente Ordine per ogni giornata lavorativa accertata a loro carico per le opere di miglioramento e sistemazione del fondo.

ARTICOLO IV

Contributi per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura

Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura i contributi da iscriversi in relazione all'estimo catastale nei ruoli dell'imposta fondiaria per l'anno 1946, ai sensi del I comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, No. 942, sono stati determinati per ciascuna Zona del Territorio nel seguente ammontare complessivo:

Zona di Trieste	Lire 1.281.463.10
Zona di Gorizia	Lire 3.752.181.40
Zona di Pola	Lire 159.482.70

ARTICOLO V

Computo delle giornate lavorative ai fini del calcolo dei contributi

SEZIONE 1:

Le quote di cui all'articolo I del presente Ordine si applicano alle giornate accertate nei confronti delle singole aziende a norma del R. D. L. 28 novembre 1938, No. 2238, e delle relative disposizioni di attuazione.

SEZIONE 2:

Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle loro giornate lavorative sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'art. I, lettera a) del presente Ordine, di 300.— Ove i predetti salariati siano addetti alle colture agrarie ed al bestiame, tali giornate lavorative verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda per la coltivazione dei fondi e per l'allevamento del bestiame.

SEZIONE 3:

Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero delle giornate lavorative di ogni membro del nucleo familiare sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'articolo I, lettera c) numeri 1, 2 e 3, di 240.

ARTICOLO VI

Riparto del carico dei contributi

SEZIONE 1:

Gli agricoltori tratteranno dal salario dei dipendenti i contributi da loro anticipati per conto dei lavoratori dipendenti nelle misure sottoindicate:

- 1) contributi per le assicurazioni malattia, tubercolosi, nuzialità e natalità:
metà delle quote indicate all'articolo I,
lettera a) — No. 1, 2, 3 e 4.
lettera b) — No. 1, 2, 3 e 4
lettera c) — No. 1, 2 e 3 del presente Ordine;
- 2) contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:
un terzo delle quote indicate all'art. I, lettera a) No. 2 e lettera b) No. 2 del presente Ordine.

SEZIONE 2:

Gli agricoltori trattengono inoltre dal salario dei dipendenti l'importo dei contributi indicati all'articolo I, lettera a) e b) del presente Ordine, dovuti eventualmente dal colono o mezzadro in proprio o per conto dei dipendenti da lui assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

ARTICOLO VII

Entrata in vigore dell'Ordine

Il presente Ordine entra in vigore il giorno in cui sarà da me firmato e le disposizioni nello stesso contenute avranno effetto dal 1 gennaio 1946.

Trieste, addì 13 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J. A. G. D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 148

**SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO PER
DEBITI CONTRATTI DA ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI**

Atteso che si considera opportuno e necessario di emanare speciali provvedimenti nei riguardi di certe clausole contrattuali che si riferiscono a debiti contratti dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Trieste e dell'Associazione Edile di Pubblica Utilità di Monfalcone, (qui di seguito denominati «Istituti per le case»), con Banche, Istituti di Assicurazione ed Istituti di Previdenza (qui di seguito denominati «Istituti Creditori»)

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

Sospensione del pagamento delle rate

SEZIONE 1:

Gli Istituti per le case sono col presente autorizzati a sospendere il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti loro concessi dagli Istituti Creditori.

SEZIONE 2:

La predetta autorizzazione si applica anche alle annualità che scadono e che non sono state pagate alla data d'entrata in vigore del presente Ordine ed a quelle che verranno a maturare sino a due anni dopo la formale dichiarazione della fine della guerra.

SEZIONE 3:

Questa autorizzazione non concerne il pagamento del contributo statale sugli interessi dei prestiti già accordati. Tali contributi continueranno ad essere affettuati agli Istituti Creditori in conformità alle condizioni alle quali gli stessi furono concessi.

ARTICOLO II

Pagamento delle annualità differite

SEZIONE 1:

Gli interessi sulle annualità il cui pagamento viene differito in conformità all'art. 1 del presente Ordine matureranno nella misura stipulata nel contratto di mutuo.

SEZIONE 2:

L'ammontare delle annualità differite e dei relativi interessi sarà determinato alla scadenza del periodo di sospensione e sarà pagato ratealmente a partire da un anno dopo la data della normale scadenza stipulata nel contratto di mutuo e corrispondente alla misura stabilita dal contratto medesimo.

SEZIONE 3:

Tutte le garanzie, condizioni e modalità di pagamento stabiliti per i mutui originari restano in vigore fino a completamento del pagamento delle annualità differite e dei relativi interessi.

ARTICOLO III

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.
Trieste, 12 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

Ordine N. 150

CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI ED ALTRE FORME DI PREVIDENZA SOCIALE — MODIFICHE ALL'ORDINE GENERALE No. 47 ED AGLI ORDINI No. 102, 103 E 104

Ritenuto opportuno e necessario di apportare talune modifiche agli Ordini relativi ai contributi per le varie forme di assicurazione sociale e di previdenza sociale in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio»)

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

Contributi dovuti dal primo periodo di paga successivo al 16 febbraio 1946

SEZIONE 1:

Entro il Territorio i contributi integrativi per l'aumento delle pensioni di invalidità e vecchiaia disposti dall'Ordine No. 102, di data 5 aprile 1946, i contributi per gli assegni integrativi di disoccupazione disposti dall'Ordine No. 103, di data 5 aprile 1946, e i contributi per gli assegni integrativi per gli ammalati di tubercolosi, disposti dall'Ordine No. 104, di data 8 aprile 1946, sono dovuti a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 16 febbraio 1946, e i citati Ordini i quali disponevano l'obbligo dei contributi stessi a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 25 dicembre 1945, sono pertanto rettificati in tal senso.

SEZIONE 2:

Nonostante quanto precede restano inalterate e conservano piena ed integrale efficacia le disposizioni dell'articolo II dell'Ordine No. 102 e della Sezione 5 dell'ar-

titolo III dell'Ordine No. 104, che concernono i contributi integrativi per le pensioni di invalidità e vecchiaia e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei lavoratori agricoli.

ARTICOLO II

Applicazione dell'Ordine Generale No. 47 a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 16 febbraio 1946

SEZIONE 1:

L'Ordine Generale No. 47 di data 20 marzo 1946, che concerne i contributi per gli assegni familiari e determina, fra le altre cose, gli elementi della retribuzione dei lavoratori e i limiti massimi della retribuzione stessa ai fini del calcolo dei detti contributi, s'intende modificato nel senso che tutte le disposizioni in esso contenute si applicano a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 16 febbraio 1946, anziché dal primo periodo di paga successivo al 29 dicembre 1945.

SEZIONE 2:

La modifica suindicata all'Ordine Generale No. 47, non si applica ai contributi per l'integrazione dei guadagni basata sulla riduzione delle ore di lavoro degli operai dell'Industria, disposti dall'Ordine No. 105, di data 5 aprile 1946, per cui le disposizioni dell'Ordine Generale No. 47, richiamate nell'Ordine No. 105 (articolo III, Sezione 2) rimangono in vigore per tali contributi con la decorrenza dal primo periodo di paga successivo al 29 dicembre 1945.

ARTICOLO III

Contributi per la Cassa integrazione guadagni

A decorrere dal primo periodo di paga successivo al 10 novembre 1945, il contributo per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'Industria è dovuto entro il Territorio nella misura del 5% anziché nella precedente misura del 3%.

ARTICOLO IV

Onere totale dei contributi a carico dei datori di lavoro

SEZIONE 1:

- a) Le quote dei contributi per le forme di assicurazione in appresso specificate dovute dai lavoratori ai sensi delle leggi vigenti saranno corrisposte entro il Territorio dai datori di lavoro unitamente alle quote da essi dovute, in modo che l'intero onere dei contributi sarà a carico dei datori di lavoro. Tale onere rappresenta un obbligo per i datori di lavoro a tutti gli effetti di legge, ferme rimanendo quale base di calcolo le retribuzioni lorde dei lavoratori. Ai datori di lavoro non compete il diritto di rivalsa nei confronti dei lavoratori.
- b) La disposizione di cui sopra si applica a tutti settori dell'attività produttiva.

SEZIONE 2:

Le disposizioni contenute nella precedente Sezione del presente articolo si applicano alle seguenti forme di assicurazione e di assistenza:

- a) assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;
- c) assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;
- d) assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità;

- e) assegni integrativi delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle forme di previdenza sociale sostitutive di essa, nonchè delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
- f) assicurazione obbligatoria per le malattie nell'industria, nell'agricoltura, nel commercio, nel credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
- g) trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

SEZIONE 3:

I contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità a quanto disposto nella Sezione 1 del presente articolo, per i trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti consistono delle quote di tali contributi a loro carico e di quella parte delle quote dei lavoratori che corrisponde all'ammontare dei contributi dei lavoratori per l'assicurazione generale obbligatoria.

SEZIONE 4:

L'obbligo per i datori di lavoro di pagare le quote dei contributi dei lavoratori in conformità alla Sezione 1 del presente articolo decorre dalle seguenti date:

- a) per gli assegni integrativi contemplati nella Sezione 2, lettera e) del presente articolo dal primo periodo di paga successivo al 16 febbraio 1946;
- b) per tutte le altre forme di assicurazione e di previdenza elencate nella Sezione 2 del presente articolo dal primo periodo di paga successivo al 10 maggio 1946.

I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare ai lavoratori le somme loro trattenute sulle retribuzioni, successivamente alle date suindicate, a titolo di contributi a loro carico per le forme di assicurazione e di previdenza di cui alla Sezione 2 del presente articolo.

SEZIONE 5:

Le quote dei contributi per gli assegni integrativi disposti dagli Ordini No. 102, 103 e 104, relativi al periodo dal 16 febbraio al 31 maggio 1946, sinora dovuti dai lavoratori ed ora posti a carico dei datori di lavoro in conformità al presente articolo, possono essere versati dai datori di lavoro in quattro rate mensili eguali e consecutive impregiudicato, però, l'obbligo del versamento immediato in un'unica soluzione delle quote dei contributi sinora a carico dei datori di lavoro.

SEZIONE 6:

- a) La trattenuta sulle retribuzioni dei lavoratori di qualunque somma per il pagamento dei contributi che il datore di lavoro deve in conformità al presente Ordine, costituisce da parte del datore di lavoro una contravvenzione punibile con l'ammenda da Lire 100.— a Lire 300.— per ciascun caso.
- b) Commette del pari un'infrazione punibile come sopra disposto per ciascun caso, il datore di lavoro che riceva dal lavoratore il rimborso di qualsiasi somma da esso datore di lavoro pagata quale quota dei contributi dei lavoratori che in conformità al presente articolo è posta a suo carico.

ARTICOLO V

Entrata in vigore dell'Ordine

Salvo per quanto sopra espressamente disposto, il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 12 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 155

FUNZIONI E ATTIVITA' DELL'«UNIONE FASCISTA PER LE FAMIGLIE NUMEROSE»

Premesso che con la Proclamazione No. 6 di data 18 agosto 1945 fu soppresso il Partito fascista come pure gli enti e organizzazioni accessori, sia dipendenti o affiliati o controllati da esso, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio»).

e che con la su menzionata proclamazione fu soppressa «l'Unione fascista fra le famiglie numerose» e si ritiene necessario e opportuno di provvedere al trasferimento delle sue attività,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

Soppressione dell'«Unione fascista per le famiglie numerose» e trasferimento delle proprie attività

SEZIONE 1:

L'Unione fascista fra le famiglie numerose (qui appresso chiamata «Unione») è formalmente soppressa

SEZIONE 2:

- a) Tutte le funzioni della soppressa «Unione» sono devolute all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (qui appresso chiamata «Opera nazionale»).
- b) Tutte le attività dell'Unione entro il Territorio sono trasferite all'opera nazionale che ne curerà l'impiego con particolare riguardo alle famiglie numerose.
- c) L'«Opera nazionale» seguirà, per quanto possibile, i termini e le condizioni relative a donazioni e disposizioni testamentarie fatte a favore dell'Unione facenti parte integrante delle attività particolarmente in relazione ai beneficiati di tali donazioni e disposizioni testamentarie.
- d) L'Ufficiale Capo della Divisione per l'Assistenza (Welfare Division) del Governo Militare Alleato provvederà agli atti necessari per la liquidazione delle Sezioni provinciali dell'Unione esistenti nel «Territorio» e per il trasferimento delle attività «all'Opera nazionale» come disposto più sopra.

SEZIONE 3:

L'Opera nazionale nel disporre delle attività dell'Unione non applicherà le disposizioni di legge concernenti l'Unione, che concedono particolari agevolazioni e preferenze basate sulla qualità di socio di diritto dell'Unione.

Tali agevolazioni e preferenze saranno d'ora innanzi concesse ai capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli maschi caduti in guerra o morti durante la guerra nell'accompagnamento del servizio militare.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.
Trieste, 22 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 157

PROMOZIONI TEMPORANEE DEL PERSONALE GIUDIZIARIO

Considerato che si ritiene opportuno e necessario, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate, in appresso chiamata «il Territorio», di provvedere alla promozione temporanea del personale giudiziario per l'anno 1946 ai sensi delle disposizioni di legge in vigore,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

P A R T E I

PROMOZIONE DEI MAGISTRATI

ARTICOLO I

Consiglio superiore giudiziario

SEZIONE 1:

- a) E' costituito presso la Corte d'Appello di Trieste un Consiglio Superiore Giudiziario temporaneo allo scopo di eseguire i necessari scrutini e di proporre, per l'anno 1946, temporanee promozioni di magistrati del Territorio, secondo quanto disposto qui di seguito.
- b) Il Consiglio suddetto sarà composto dal Primo Presidente della Corte d'Appello di Trieste, che lo presiede, dal Procuratore Generale di Trieste e da altri tre magistrati del «Territorio» che esercitino funzioni di grado non inferiore al IV, da designarsi dal Primo Presidente della Corte d'Appello di Trieste. Fungerà da segretario un magistrato della Corte d'Appello di Trieste da designarsi dal Primo Presidente.

SEZIONE 2:

Il Consiglio avrà tutti i poteri del Consiglio Superiore della magistratura secondo quanto stabilito negli articoli 213 e seguenti dell'Ordinamento Giudiziario 31 gennaio 1941 No. 12 (qui di seguito chiamato l'Ordinamento).

SEZIONE 3:

Nello scrutinio per le promozioni e per la classificazione dei promovibili, il Consiglio osserverà le norme stabilite negli articoli 165 primo comma, 166 e 167 primo, secondo e terzo comma dell'Ordinamento.

ARTICOLO II

Numero delle promozioni e promovibilità

Il Consiglio Superiore Giudiziario eseguirà i necessari scrutini per:

- a) promozioni a turno di anzianità per «merito distinto» a 3 posti di grado parificato a quello di consigliere di cassazione (grado IV).

Sono scrutinabili per tale promozione: i consiglieri di corte d'appello e magistrati di grado parificato, compresi nei primi 12 numeri della graduatoria ufficiale approvata dal Governo Militare Alleato.

- b) Promozioni a turno di anzianità per «merito» e per «merito distinto» a 6 posti di grado di consigliere di corte d'appello e parificati (grado V), divisi come segue:

(1) — 4 posti a giudici, sostituti procuratori di stato, primi pretori e pretori, i quali risultino promovibili per «merito distinto». Due di tali promozioni sono riservate a giudici e sostituti procuratori di stato e due a primi pretori e pretori.

(2) — 2 posti a giudici e sostituti procuratori di stato che risultino promovibili solo per «merito».

Sono scrutinabili per tali promozioni: i giudici e sostituti procuratori di stato compresi nei primi 18 numeri della graduatoria ufficiale e, relativamente alla sola attribuzione della qualifica di «merito distinto», i primi pretori ed i pretori compresi rispettivamente nei primi tre e nei primi 5 numeri della graduatoria ufficiale.

- c) Promozione a turno d'anzianità per «merito» e «merito distinto» ad un posto di primo pretore.

Sono scrutinabili per tale promozione: i pretori che compiano almeno 17 anni di effettivo servizio in magistratura alla data del 31 dicembre 1946.

ARTICOLO III

Presentazioni dei lavori giudiziari

SEZIONE 1:

- a) Ai magistrati interessati sarà comunicato per iscritto dal Presidente del Consiglio Superiore Giudiziario, costituito col presente Ordine, il loro diritto di partecipazione allo scrutinio per la promozione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine.
- b) I predetti magistrati dovranno presentare al Consiglio per via gerarchica non oltre il 31 luglio 1946, otto dei loro lavori giudiziari compiuti nel secondo semestre 1942 e nel primo semestre 1944.

Ai predetti lavori giudiziari i magistrati interessati potranno aggiungere altri, compiuti in qualsiasi periodo, in numero non superiore ad 8 ed altri titoli.

- c) I pretori interessati alla promozione di cui all'articolo II (lettera c) del presente Ordine dovranno presentare al Consiglio solo cinque lavori giudiziari compiuti nei periodi fissati come sopra. Potranno comunque aggiungere degli altri, in numero non superiore a 5, compiuti in qualsiasi periodo ed altri titoli.

SEZIONE 2:

Se durante i predetti periodi il magistrato non ha redatto lavori giudiziari o ne ha redatto in numero insufficiente, il Presidente del Consiglio fisserà, un altro periodo per i lavori del magistrato stesso.

SEZIONE 3:

La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra entro il termine stabilito importa decadenza dal diritto alla promozione.

SEZIONE 4:

I lavori giudiziari di cui sopra saranno trasmessi al Consiglio, insieme al fascicolo personale del magistrato interessato e ad un rapporto sulla di lui capacità professionale ed attitudine, dal rispettivo capo ufficio.

ARTICOLO IV

Trasmissione degli elenchi al Governo Militare Alleato

Gli elenchi dei promovibili in seguito ai risultati dello scrutinio da parte del Consiglio, distinti secondo le prescritte classificazioni di «merito distinto» e di «merito», ed in ordine di anzianità saranno trasmessi per l'approvazione al Governo Militare Alleato, insieme agli altri atti dello scrutinio, secondo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 160 dell'Ordinamento.

P A R T E I I

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL PERSONALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA

ARTICOLO V

Commissione di scrutinio

SEZIONE 1:

Alla Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte d'Appello di Trieste sono conferite temporaneamente le funzioni della Commissione centrale di scrutinio, ai fini delle promozioni temporanee ai gradi superiori, per l'anno 1946, dei cancellieri ed aiutanti di cancelleria e dei segretari ed aiutanti di segreteria.

SEZIONE 2:

La Commissione di cui sopra precederà immediatamente all'esame della posizione dei funzionari suddetti del territorio, in base a tutte le disposizioni di legge in vigore all'8 settembre 1943, e presenterà al Governo Militare Alleato un elenco di proposte di promozione, limitatamente al numero dei posti disponibili presentemente nel territorio per ciascun grado.

P A R T E I I I

PROMOZIONI DI ALTRO PERSONALE GIUDIZIARIO

ARTICOLO VI

Commissione distrettuale

La Commissione distrettuale per gli ufficiali ed uscieri giudiziari presso la Corte d'Appello di Trieste procederà immediatamente all'esame della posizione del personale predetto del territorio e presenterà al Governo Militare Alleato una lista delle promozioni proposte ai gradi superiori per il 1946, sulla base del diritto e del merito ai sensi delle disposizioni vigenti.

P A R T E I V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE PROMOZIONI

ARTICOLO VII

Limitazioni alle promozioni

SEZIONE 1:

Non sarà promovibile il personale giudiziario che abbia raggiunto i limiti di età stabiliti dalle disposizioni di legge, anche se tuttora in servizio.

SEZIONE 2:

Non sarà promovibile il personale giudiziario che sia stato epurato con un ordine definitivo di sospensione o di licenziamento da parte di una Commissione d'epurazione o contro il quale un procedimento d'epurazione sia stato iniziato o sia pendente alla data di entrata in vigore del presente Ordine od in qualsiasi tempo anteriore all'emanazione da parte del Governo Militare Alleato di ordini che provvedono a tali promozioni.

ARTICOLO VIII

Divieto di reclamo

Non è ammesso appello o alcun altro ricorso contro gli scrutini per le promozioni di cui al presente Ordine.

ARTICOLO IX

Conferimento delle promozioni

Tutte le promozioni disposte dal presente Ordine saranno conferite con ordini amministrati dal Governo Militare Alleato.

ARTICOLO X

Entrata in vigore

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 16 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORFO

Ordine N. 159

GIURISDIZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE IN FUNZIONE DI CORTE DI CASSAZIONE

POICHE' l'Ordine Generale No. 6 dd. 12 luglio 1945 dispone nella Sezione 2 che «nessun appello sarà ammesso contro le decisioni di qualsiasi Autorità giudiziaria con funzione nel Territorio occupato davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria di qualsiasi competenza con sede fuori del Territorio occupato» (usandosi il termine Territorio per indicare la parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate), intendendosi con ciò abolito il ricorso alla Corte di Cassazione di Roma; e

POICHE' si ritiene necessario di conferire alla Corte d'Appello di Trieste le funzioni ed i poteri di Corte di Cassazione quanto all'esame di ricorsi in quei casi in cui in virtù delle leggi in vigore all'8 settembre 1943 è ammesso un ricorso direttamente a detta Corte (a) contro provvedimenti emessi da un giudice in unico grado e

(b) per risolvere tutte le altre questioni che possono sorgere negli Uffici giudiziari del Territorio in Ordine alle quali tali Uffici giudiziari non siano chiamati per legge ad emettere alcun provvedimento;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o

ARTICOLO I

Conferimento alla Corte d'Appello di talune funzioni di Corte di Cassazione

SEZIONE 1:

- a) Viene conferita alla Corte d'Appello di Trieste la potestà di esaminare e decidere ricorsi in tutti i casi nei quali in virtù delle leggi in vigore all'8 settembre 1943, un ricorso sia ammesso direttamente alla Corte di Cassazione (1) contro provvedimenti emessi da un giudice in unico grado e (2) per risolvere tutte le altre questioni che possono sorgere negli Uffici giudiziari del Territorio, in ordine alle quali tali Uffici giudiziari non siano chiamati per legge ad emettere alcun provvedimento.
- b) Nell'esercizio della suddetta giurisdizione la Corte d'Appello di Trieste funzionerà come Corte di Cassazione con tutti i poteri e secondo tutte le disposizioni applicabili alla Corte di Cassazione salve le modificazioni apportate da questo Ordine.
- c) Nel funzionare come Corte di Cassazione la Corte d'Appello di Trieste deciderà sempre in collegio di 5 membri designati di volta in volta dal Primo Presidente della Corte.

SEZIONE 2:

- a) Le disposizioni contenute nella Sezione 1 del presente articolo si applicheranno alle sentenze definitive ed agli altri provvedimenti ivi indicati che siano stati pronunciati a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Ordine, nonchè alle altre questioni ivi contemplate e sorte successivamente a tale data.
- b) Le disposizioni contenute nella Sezione 1 si applicheranno pure alle sentenze definitive ed agli altri provvedimenti ivi indicati, che siano stati pronunciati a partire dal 12 luglio (incluso) 1945 e prima dell'entrata in vigore del presente Ordine, e a tutte le altre questioni contemplate nella Sezione suddetta che siano sorte durante tale periodo. Il Procuratore Generale o le parti interessate dovranno proporre il ricorso relativo a dette sentenze, provvedimenti e questioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, a pena di decadenza.

ARTICOLO II

Abilitazione al patrocinio

SEZIONE 1:

Per l'esercizio del patrocinio davanti la Corte d'Appello di Trieste funzionante da Corte di Cassazione non sarà richiesta l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati a esercitare davanti alla Corte di Cassazione.

SEZIONE 2:

Le funzioni dell'Ufficio del Pubblico Ministero della Corte d'Appello di Trieste funzionante da Corte di Cassazione saranno esercitate dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Trieste.

Data di entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 18 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

Ordine N. 160

NORME PER IL PAGAMENTO DEI TITOLI DI CREDITO ASSOGGETTATI A PROCEDURA DI AMMORTAMENTO E DI QUELLI EMESSI CON LA CLAUSOLA «NON TRASFERIBILE»

PREMESSO che si considera opportuno adottare norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati alla procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola «non trasferibile» in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominate «il Territorio»)

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino:

ARTICOLO I

Pagamento dei titoli

SEZIONE 1:

Fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, il pagamento delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e in genere dei titoli di credito di cui al R. D. L. 21 dicembre 1933 No. 1736, che siano andati smarriti, sottratti o distrutti, potrà avere luogo, in conformità alla normale procedura di ammortamento prevista dalla Legge, alle condizioni seguenti:

- a) che il debitore presti una garanzia personale, ove si tratti di obbligazioni il cui importo complessivo non superi le Lire venticinquemila;
- b) che il debitore conceda un'ipoteca o una garanzia reale, che potrà essere rappresentata da titoli dello Stato e da altri titoli riconosciuti dalla Legge quali garanzie equipollenti, ove si tratti di obbligazioni il cui importo complessivo superi le Lire venticinquemila.

SEZIONE 2:

La garanzia personale, ipoteca o garanzia reale di cui sopra, si estende al capitale e agli interessi dell'obbligazione, calcolati per un anno nella misura del tasso legale.

SEZIONE 3:

Le disposizioni di cui alle Sezioni 1) e 2) del presente articolo si applicano anche per i titoli emessi con clausola «non trasferibile», il cui pagamento sia autorizzato in base all'art. 97 del R. D. L. 21 dicembre 1933 No. 1736, nel caso che gli stessi siano andati smarriti, sottratti o distrutti.

ARTICOLO II

Procedura ove manchi una garanzia

Qualora la garanzia personale, ipoteca o garanzia reale prevista dall'art. 1 di questo Ordine non venga concessa, il debitore deve versare l'importo dell'obbligazione in un conto fruttifero, trascorsi trenta giorni dalla notifica del decreto di ammortamento.

Se si tratti di titoli «non trasferibili», il debitore deve versare l'importo della obbligazione in tale conto trascorsi trenta giorni dal compimento del termine di 15 giorni previsto dall'art. 97 del R. D. L. 21 dicembre 1933 No. 1736.

ARTICOLO III

Tassa di registro

L'atto di garanzia personale richiesto dall'art. I di questo Ordine è soggetto soltanto alla tassa fissa di registro di Lire 40.— La concessione di ipoteca e di garanzia reale richiesta dall'articolo stesso va soggetta alla medesima tassa con in più una tassa fissa addizionata di Lire 40.—

ARTICOLO IV

Data di entrata in vigore

Il presente Ordine entra in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 21 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine N. 162

AMPLIAMENTO A SPESE DELLO STATO DELL'OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO E AGLAIA DE MANUSSI

Considerato che l'Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo e Dott. Alessandro e Aglaia De Manussi (qui di seguito denominati «Ospedale») è il solo ospedale pediatrico a Trieste, e

ATTESO che è evidente che l'Ospedale non sia sufficientemente grande per soddisfare ora ed in avvenire le richieste di ricovero di bambini e che pertanto è necessario l'ampliamento dello stesso, e

ATTESO che l'Ospedale difetta dei fondi necessari a tale scopo;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

Costruzione di due padiglioni

SEZIONE 1:

Col presente si autorizza la costruzione di due padiglioni, uno per bambini lattanti e uno per bambini pre-tubercolotici, per l'ammontare totale di Lire 137.000.000.—

SEZIONE 2:

La spesa per tale costruzione sarà completamente a carico dello Stato e non vi sarà alcun obbligo da parte dell'Ospedale, del Comune di Trieste, o di qualsiasi altro Ente di contribuire a tale spesa o a qualsiasi parte della stessa nè presentemente nè in avvenire.

SEZIONE 3:

Detta costruzione sarà eseguita dal Genio Civile di Trieste sotto la sorveglianza del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO II

Entrata in vigore

Il presente Ordine entra in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 21 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

Ordine N. 163

**INEFFICACIA DI ATTI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI SOTTO L'IMPERO DEL
COSIDETTO GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA**

PREMESSO, che il cosidetto Governo della Repubblica Sociale Italiana era illegale e incostituzionale, e che pertanto gli atti dello stesso sono da considerarsi giuridicamente inefficaci;

RITENUTO, che una gran parte di tali atti e provvedimenti è già stata formalmente dichiarata inefficace nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «il Territorio»)

CONSIDERATA l'opportunità di dichiarare formalmente che anche altri degli atti sopra detti erano e sono giuridicamente inefficaci nel Territorio;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli affari civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

Atti e provvedimenti inefficaci

SEZIONE 1:

Sono formalmente dichiarati di essere stati e di essere privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del cosiddetto Governo della Repubblica Sociale Italiana:

- a) le norme regolamentari e gli atti del governo;
- b) le confische e i sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico;
- c) le concessioni e le revoche di cittadinanza;
- d) le sospensioni e le radiazioni da albi professionali determinate da motivi politici;
- e) il conferimento di decorazioni;
- g) i conferimenti di posti di agenti di cambio e di notaio, salva la validità degli atti notarili redatti anteriormente all'entrata in vigore del presente Ordine;
- i) gli atti amministrativi emanati in base a leggi e regolamenti emanati dal cosiddetto governo della repubblica sociale Italiana;
- j) le concessioni di beni demaniali e le alienazioni di beni patrimoniali dello Stato;
- k) gli atti portanti disposizioni di beni degli enti pubblici, delle confederazioni, delle federazioni, delle associazioni sindacali, dell'Ente nazionale della cooperazione e delle cooperative da esso dipendenti, anche se tali enti fossero già stati soppressi e il loro patrimonio si trovasse, all'instaurarsi di detto governo, in liquidazione; nonchè la messa in liquidazione e la fusione di tali enti.

SEZIONE 2:

Nonostante il disposto dei succitati provvedimenti, il Governo Militare Alleato può, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Ordine dichiarare, con Ordine da emanarsi, che gli atti, tutti o in parte, di cui alle sezioni 1-g, 1-i, 1-j e 1-k, saranno considerati giuridicamente inefficaci. Tale dichiarazione potrà limitarsi a determinati effetti.

SEZIONE 3:

- a) Tutti gli altri atti e provvedimenti del cosiddetto Governo della Repubblica sociale italiana non indicati nella sezione 1.a del presente articolo o in altri Ordini, emanati o da emanarsi, sono convalidati.
- b) Tali atti o provvedimenti, tutti o in parte, possono tuttavia essere dichiarati giuridicamente inefficaci, d'ufficio o su richiesta degli interessati, con Ordine del Governo Militare Alleato da emanarsi di volta in volta entro un anno dall'entrata in vigore del presente Ordine.

SEZIONE 4:

Nonostante ogni altra disposizione contenuta nel presente articolo i seguenti atti adottati sotto l'impero del cosiddetto governo della Repubblica sociale italiana conserveranno la loro validità e nessun ordine sarà successivamente emanato atto a invalidarne la efficacia e gli effetti giuridici nel fondamento del fatto ch'essi furono formati durante detto regime; gli atti dello stato civile, le iscrizioni ipotecarie, le trascrizioni ed operazioni catastali.

ARTICOLO II

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 21 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civil'

Ordine N. 164

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELLA COSTRUENDA STRADA, PORTO
DI TRIESTE - PADRICIANO

Considerato che si ritiene essere di pubblica utilità ed interesse la costruzione d'una strada dal Porto di Trieste a Padriciano;

Considerato che il progetto per la costruzione di detta strada sottoposto dalla Società Anonima «Autovie Venete» di Trieste è stato approvato dal Governo Militare Alleato;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili.

o r d i n o :

ARTICOLO I

Dichiarazione di pubblica utilità

- a) Col presente Ordine si dichiara essere di pubblica utilità ed interesse la costruzione della strada pubblica Porto di Trieste - Padriciano secondo il progetto presentato dalla Società Anonima «Autovie Venete» di Trieste, approvato dal Governo Militare Alleato.
- b) La suddetta dichiarazione avrà tutti gli effetti delle Leggi in vigore l'8 settembre 1943.

ARTICOLO II

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno che sarà da me firmato.

Trieste, 21 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 165

CONTROLLO DELLA MACINAZIONE DEI CEREALI E DELLA CONFEZIONE DEL PANE E DELLA PASTA

Ritenuta la necessità di controllare la molitura dei cereali e la confezione del pane e della pasta in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominato il «Territorio»)

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

Molitura dei cereali

Le disposizioni che regolano il tasso di resa, ora vigenti o che entreranno in vigore, in merito alla macinazione dei cereali nei molini industriali saranno applicabili alla macinazione nei molini artigiani.

ARTICOLO II

Confezione della pasta e del pane

I pastifici e i panifici autorizzati a confezionare la pasta e il pane per conto di terzi potranno usare soltanto la farina macinata in conformità alle disposizioni che regolano il tasso di resa della farina.

ARTICOLO III

Proibizione della detenzione di farina o derivati di cereali non macinati in conformità ai regolamenti

E' proibita la detenzione di farina o qualsiasi derivato ottenuto dalla lavorazione della farina non macinata in conformità alle disposizioni che ne regolano il tasso di resa, salvo il caso che la farina o il derivato facciano parte di prodotti da distribuirsi dalle autorità competenti per il controllo dei generi alimentari.

ARTICOLO IV

Penalità

La violazione delle disposizioni del presente Ordine costituisce un reato che sarà giudicato in conformità all'articolo 650 del Codice Penale.

ARTICOLO V

Data di entrata in vigore del presente Ordine

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 9 luglio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 166

TABELLA DEI SALARI MEDI O CONVENZIONALI PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA 1946 AGLI EFFETTI DELL'ASSICURAZIONE SUGLI INFORTUNI

Ritenuta la necessità di procedere alla fissazione della tabella dei salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1946, agli effetti della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio»),

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

Tabella dei salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali

Agli effetti della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro in conformità alle disposizioni dell'art. 40 del R. D. 17 agosto 1935 No. 1765 è approvata entro il Territorio la seguente tabella di salari medi o convenzionali spettanti ai trebbiatori per la stagione 1946:

- | | |
|---|----------|
| a) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore | L. 250.— |
| b) fuochista addetto all'alimentazione del fuoco nelle locomobili | L. 200.— |
| c) motorista addetto alla condotta di motori a scoppio od elettrici | L. 225.— |
| d) conduttore di motore a scoppio od elettrico non patentato | L. 200.— |
| e) aiutante del motorista o del fuochista | L. 190.— |
| f) imboccatore | L. 175.— |
| g) pressatore, paglierino, gramerino, camarolo e simili | L. 160.— |
| h) ausiliari uomini | L. 135.— |
| i) ausiliari donne | L. 100.— |
| j) ausiliari di età inferiore ai 18 anni | L. 80.— |

ARTICOLO II

Liquidazione delle indennità per infortunio

SEZIONE 1:

Il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea causata da infortunio sul lavoro, in conformità all'art. 39 del R. D. 17 agosto 1935, No. 1765, è pari al 300/360 dei salari medi convenzionali di cui all'articolo I del presente Ordine.

SEZIONE 2:

Il salario annuo da assumere per la liquidazione delle indennità di inabilità permanente causata da infortunio sul lavoro e delle indennità ai superstiti è pari a trecento volte i predetti salari medi convenzionali stabiliti nell'articolo I del presente Ordine.

SEZIONE 3:

Restano ferme le disposizioni contenute nel 3.o comma, art. 39 del R. D. No. 1935 di data 17 agosto 1935, che rimangono in vigore a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO III

Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 5 luglio 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

G O V E R N O M I L I T A R E A L L E A T O

13 Corpo

Ordine Amministrativo N. 46

AUTORIZZAZIONE AL NOTAIO BAISSERO GUIDO AD ESERCITARE TEMPORANEAMENTE A TRIESTE

CONSIDERATO che vi è un posto vacante nel Collegio Notarile di Trieste che si ritiene opportuno e necessario di coprire;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

1) Il dott. Baissero Guido, nominato notaio con R. decreto 18 novembre 1926 della sede di Pisino del distretto notarile di Pola, viene con ciò autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio a Trieste.

2) Il sunnominato notaio dovrà, nel termine di giorni 30 dall'entrata in vigore del presente Ordine; curare la registrazione, senza spese, dell'Ordine stesso, ai sensi dell'art. 18, No. 3 della Legge 16 febbraio 1913. No. 89, adempiere alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

3) Avendo il nominato notaio già depositata la cauzione prescritta dalla legge per notai, egli viene dispensato di prestare altra cauzione per il temporaneo esercizio a lui concesso con questo Ordine.

Questo Ordine entrerà in vigore il giorno il cui sarà stato da me firmato.

Trieste, 17 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

Ordine Amministrativo N. 47

NOMINA DI BRUSAROSCO ELISEO AD ISPETTORE DELL'ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI, AL POSTO DI POGASSI GIUSEPPE

Col presente si

ordina:

1) che il secondo comma dell'Ordine Amministrativo No. 6 del 20 settembre 1945, col quale si nominava *POGASSI Giuseppe* ad Ispettore dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori per quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, sia col presente annullato,

2) che *BRUSAROSCO Eliseo* sia temporaneamente nominato Ispettore del Istituto e disimpegni tale mansione fino a nuovo ordine dal Governo Militare Alleato. Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 20 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

Ordine Amministrativo N. 48

NOMINA DI DATTILOGRAFE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI TRIESTE COME AVVENTIZI DI III CATEGORIA

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina di dattilografe trovantisj in servizio presso gli Uffici giudiziari di Trieste come avventizie di III categoria.

Io, **ALFRED C. BOWMAN**, Coonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino:

Sono nominate come avventizie di III categoria le seguenti dattilografe presentemente in servizio presso gli Uffici giudiziari di Trieste, le quali avranno diritto allo stipendio e alle indennità spettanti al personale della stessa categoria con decorrenza 1° aprile 1946.

Mastromauso Liliana
Paternò Anna
Necodi Maria
Vidmar Elda
Grassi Stella
De Marchi Maria
Valle Liliana
Del Conte Rosita
Poggi Elda

Tribunale di Trieste
Tribunale di Trieste
Tribunale di Trieste
Procura di Trieste
Pretura di Trieste
Pretura di Trieste
Pretura di Trieste
Pretura di Trieste
Pretura di Trieste

Trisete, 27 giugno 1946.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

P A R T E I I

Z O N A D I G O R I Z I A

G O V E R N O M I L I T A R E A L L E A T O
Z O N A D I G O R I Z I A

Ordine di Zona N. 90

SCIoglIMENTO DEL COMITATO DISTRETTUALE PER IL DISTRETTO 4-B

Atteso che il Comitato Distrettuale del Distretto 4-B fu costituito e designato dell'Ordine di Zona No. 45 in data 10 ottobre 1945, ed

Atteso che è ritenuto opportuno sciogliere ora detto Comitato Distrettuale, Io, JAMES E. LONG, Maggiore C. M. P., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù del potere di cui sono investito secondo i provvedimenti dell'Ordine Generale No. 11

o r d i n o :

che il Comitato Distrettuale del Distretto 4-B designato e costituito dall'Ordine No. 45 sia disciolto.

Questo Ordine entra in vigore con il 18 giugno 1946.

Gorizia, 8 luglio 1946.

JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P.
Commissario di Zona

G O V E R N O M I L I T A R E A L L E A T O
Z O N A D I G O R I Z I A

Ordine di Zona N. 91

NOMINE NEL CONSIGLIO COMUNALE DI CORMONS

Atteso che il Consiglio Comunale per il Comune di Cormons fu designato per virtù dell'Ordine di Zona No. 36 in data 13 settembre 1945, No. 45 in data 10 ottobre 1945 e Ordine di Zona No. 64 in data 21 gennaio 1946,

Atteso che è ritenuto opportuno fare un cambiamento nelle designazioni di detto Consiglio,

Io, JAMES E. LONG, Maggiore C. M. P., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia,

o r d i n o :

che,

1. L'Ordine di Zona No. 36 e l'Ordine di Zona No. 64 cessano di aver effetto alla data del presente Ordine.

2. Le seguenti persone siano per virtù di questo Ordine nominate membri del Consiglio Comunale per il Comune di Cormons :

PRÉSIDENTE: MIAN SISTO
MEMBRI: PETRI MARIA ANGELA
TORTUL GIOVANNI
MACOR PIETRO
CECOT VIRGILIO
MEMBRI SOSTITUTI: NADALE UMBERTO
CANTERUTTI GUGLIELMO

Detto Consiglio avrà tutti i poteri e sarà soggetto a tutti i doveri come stabilito nella Sezione 7 dell'Ordine Generale No. 11.

Questo Ordine entra in vigore alla data del 18 giugno 1946.

Gorizia, 8 luglio 1946.

JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P.
Commissario di Zona

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI GORIZIA

Avviso di Zona N. 1

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA

Si da di pubblica ragione che:

1. L'Ordinanza Generale No. 7, emessa da Alfred C. Bowman, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili in data 11 luglio 1945 intestata, «Epurazione dei funzionari e degli impiegati fascisti» è in vigore nella Zona di Gorizia.

2. Lo scopo di tale Ordinanza Generale, come più particolarmente esposto dalla Ordinanza stessa, è, di effettuare con la procedura regolare e democratica, la sospensione ed il licenziamento dai pubblici uffici di tutte le persone che erano fascisti e occuparono posizioni preminenti e rappresentative durante il Regime Fascista o che dall'8 settembre 1943 collaborarono con il Governo Fascista Repubblicano.

3. L'Ordinanza Generale provvede alla nomina di una Commissione per l'attuazione delle disposizioni dell'Ordinanza.

4. I membri della Commissione per la Zona di Gorizia sono stati scelti dal Presidente ed il Comitato Centrale Esecutivo e nominati dal Governo Militare Alleato.

5. Il Presidente ed i membri di tale Commissione sono i seguenti:

PRESIDENTE: Avv. TESTA GEROLAMO, Corso Verdi No. 34
MEMBRI: BISIAC-BAIT MILENA, Via Favetti No. 24
BORGHESI BRUNO, Piazza Tommaseo
BRAINI RENATO, Via San Gabriele No. 28
DI CAMILLO GIUSTINO, Via Angiolina No. 30
KOSMAN JANKO, Piazza Vittoria

Dott. MAMOLO PAOLO, Via Rossini No. 13

MEDEOT CAMILLO, Via Casale No. 38

PAOLETTI PIERO, Via Pascoli No. 36.

(Tutti residenti nella città di Gorizia)

MLEČNIK ANGELO, Buccovizza (Gorizia)

6. L'indirizzo della Sede della Commissione è *Tribunale, Via Nazario Sauro 15, Stanze No. 56, 57 e 58.*

7. Con riferimento agli art. IV e V dell'Ordinanza Generale No. 7 riguardanti certi obblighi da essi specificati, questi si riferiscono ai capi di ogni Amministrazione o Azienda dove vi sono occupati ed impiegati funzionari ed impiegati dell'Amministrazione Civile dello Stato anche se con ordinamento autonomo, Enti locali ed altri Enti ed Istituti Pubblici; Aziende Speciali dipendenti da Amministrazioni o Enti Pubblici e Aziende private concessionarie di servizi pubblici e quelle riconosciute di interesse nazionale.

8. Fra tali doveri vi sono i seguenti: di affiggere nella sede o nelle sedi dove tali Amministrazioni svolgono la loro attività, una o più copie dell'Ordinanza Generale No. 7; di informare tutti i funzionari e gli impiegati di tali Amministrazioni e Aziende che la Ordinanza Generale No. 7 è entrata in vigore nella Zona e che la propria Amministrazione od Azienda è inclusa nell'art. I dell'Ordinanza Generale; di far effettuare la compilazione e la consegna nella forma prescritta di una Scheda Personale da ogni persona impiegata od occupata nella Amministrazione o Azienda in questione e inclusa nella categoria urgente e categoria normale come specificato nell'articolo V dell'Ordinanza Generale.

9. I capi di tali Amministrazioni e Aziende sono con ciò informati che i moduli della prescritta Scheda personale e le copie dell'Ordinanza Generale No. 7 da affiggere, possono venir ritirati nella sede della Commissione situata all'indirizzo sopra indicato.

Data, 24 luglio 1945.

J. C. SMUTS, Lt. Col.,

Governatore di Zona

ZONA DI POLA

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI EPURAZIONE PER LE PROFESSIONI ED ARTI

1. Valendomi dei poteri conferitimi dall'Ordine Generale No. 13,

Io, Tenente Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale Berkshire, Commissario della Provincia di Pola, NOMINO con la presente le seguenti persone, quali Presidente e Membri della Commissione di Epurazione per le Professioni delle Arti:

PRESIDENTE: Ing. MALUSA' Antonio
MEMBRI : Dott. CAROLILLO Michele
 Dott. FERRARI Aldo
 Sig. SFILLIGOI Pietro

2. Gli Uffici di detta Commissione si trovano in *Casa Coceich, Piazza Foro, Pola.*

3. A seguito di detti poteri, Io con la presente, NOMINO il dott. Carlo FRANCHI, quale Custode degli Albi per le Professioni ed Arti. Il suo Ufficio trovasi nell'Ufficio del Sindacato Professionisti ed Artisti di Pola. Via Jacopo da Pola.

Datato a Pola il giorno 24 settembre 1945.

E. S. ORPWOOD - Lt. Col
Commissario di Zona, Pola

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona N. 52

NOMINA DI NUOVI MEMBRI DELLA COMMISSIONE D'EPURAZIONE PER LE PROFESSIONI ED ARTI, POLA

1. Io, Maggiore, T. S. BELSHAW, Sostituto del Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO

Avv. MAGNARIN Albino
Not. FRANCHI Carlo

quali membri della Commissione d'Epurazione per le Professioni ed Arti di Pola, in sostituzione dell'Avv. FERRARI Aldo e del Prof. SFILLIGOI Pietro, dimissionari della suddetta Commissione

e Avv. de PETRIS Giovanni Marco

quale membro aggiunto della Commissione.

2. Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 2 luglio 1946.

T. S. BELSHAW, Maggiore
Sostituto Commissario della Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona N. 53

PROMOZIONI — INTENDENZA DI FINANZA

1. Io, Maggiore, T. S. BELSHAW, Sostituto del Commissario della Zona di Pola con questo mezzo temporaneamente NOMINO

DE BERNARDO Roberto dal Grado XI al Grado IX (Gruppo C)

GIACOMAZZI Giuseppe dal Grado XI al grado IX (Gruppo C)

KONAREK Ida dal Grado XIII al Grado XI (Gruppo C)

TOMASO Angela dal Grado XI al Grado IX (Gruppo C)

DE SANCTIS Eros dal Grado XII al Grado X (Gruppo C)

SGARBUL Enrica dal Grado XI al Grado X (Gruppo C)

MALUSA' Giovanni dal Grado XI al Grado IX (Gruppo C)

nell'impiego presso l'Intendente di Finanza, Pola.

2. Queste promozioni sono retroattive dal 1 luglio 1945.

Pola, 5 luglio 1946.

T. S. BELSHAW, Maggiore
Sostituto Commissario della Zona di Pola

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI POLA

Ordine Amministrativo di Zona 54

NOMINA DEL DOTT. ANTONIO CANOR A MEDICO DELLE PRIGIONI - POLA

1. Io, Maggiore, T. S. BELSHAW, Sostituto del Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il

Dott. CANOR Antonio

temporaneamente quale medico delle prigioni - Pola (con un salario minimo di Lire 6.000.— mensili).

2. Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 9 luglio 1946.

T. S. BELSHAW, Maggiore
Sostituto Commissario della Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona N. 55

**NOMINA TEMPORANEA DEL DOTT. ADELCHI PARENTIN A MEDICO DEL CORPO
DEI VIGILI DEL FUOCO - POLA**

1. Io, Maggiore, T. S. BELSHAW, Sostituto del Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il

Dott. PARENTIN Adelchi

temporaneamente quale medico del Corpo dei Vigili del Fuoco (con uno stipendio base di Lire 6.000.— mensili).

2. Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Pola, 9 luglio 1946.

T. S. BELSHAW, Maggiore
Sostituto Commissario della Zona di Pola

GOVERNO MILITARE ALLEATO

I N D I C E

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale

	Pag.
No. 48 B Emendamenti all' Ordine Generale No. 48 — Tasse ed emolumenti dovuti sugli atti prodotti al pubblico registro automobilista.....	3

Ordine

No. 106 C Licenziamenti consentiti nei mesi di luglio e agosto 1946 — Supplemento all' Ordine No. 106	4
No. 139 Concessione di uno speciale assegno alimentare ai marittimi disoccupati	5
No. 142 Autorizzazione concessa alla „Riunione Adriatica di Sicurtà“ di aumentare l'assicurazione vita senza visita medica.....	7
No. 145 Determinazione della misura dei contributi per le assicurazioni sociali dovuti per l'anno 1946 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura	8
No. 148 Sospensione del pagamento delle annualità di ammortamento per debiti contratti da Istituti per le Case Popolari.....	12
No. 150 Contributi per le assicurazioni sociali ed altre forme di previdenza sociale — Modifiche all' Ordine Generale No. 47 ed agli Ordini No. 102, 103 e 104	13
No. 155 Funzioni e attività dell'„Unione fascista per le famiglie numerose“	16
No. 157 Promozioni temporanee del personale giudiziario.....	17
No. 159 Giurisdizione della Corte d'Appello di Trieste in funzione di Corte di Cassazione	20
No. 160 Norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati a procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola sola „non trasferibile“	22
No. 162 Ampliamento a spese dello Stato dell' Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo e Dott. Alessandro e Aglaia De Manussi	23
No. 163 Inefficacia di atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del cosiddetto Governo della Repubblica Sociale Italiana.....	24
No. 164 Dichiarazione di pubblica utilità della costruenda strada, Porto di Trieste — Padriciano	26
No. 165 Controllo della macinazione dei cereali e della confezione del pane e della pasta	27
No. 166 Tabella dei salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1946 agli effetti dell' assicurazione sugli infortuni	28

	Pag.
Ordine Amministrativo	
No. 46	Autorizzazione al notaio Guido Baissero ad esercitare temporaneamente a Trieste..... 29
No. 47	Nomina di Eliseo Brusarosco ad Ispettore dell' Istituto per la Assistenza di Malattia ai Lavoratori, al posto di Giuseppe Pogassi 30
No. 48	Nomina di dattilografe degli Uffici giudiziari di Trieste come avventizie di III.a categoria 30

P A R T E I I

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 90	Scioglimento del Comitato Distrettuale per il Distretto 4 B.. 31
No. 91	Nomine nel Consiglio Comunale di Cormons..... 31

Avviso di Zona

No. 1	Nomina della Commissione di epurazione di prima istanza.... 32
-------	--

Zona di Pola

Ordine Amministrativo di Zona

—	Nomina della Commissione d' Epurazione per le Professioni ed Arti 34
No. 52	Nomina di nuovi membri della Commissione d' Epurazione per le Professioni ed Arti, Pola 34
No. 53	Promozioni — Intendenza di Finanza 35
No. 54	Nomina temporanea del Dott. Antonio Canor a medico delle prigioni — Pola 35
No. 55	Nomina temporanea del Dott. Adelchi Parentin a medico del Corpo dei Vigili del Fuoco — Pola 36